

REGIONE DELL'UMBRIA - CONSIGLIO REGIONALE

IX LEGISLATURA

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Attività economiche e governo del territorio

Processo verbale n. **70**

Seduta del **7 dicembre 2011**

Approvato il **14 dicembre 2011**

PROCESSO VERBALE

L'anno 2011 il giorno 7 del mese di dicembre alle ore 15,00 in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 5509 del 5 dicembre 2011, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente ai fini della trattazione dei seguenti argomenti:

- Approvazione processo verbale seduta precedente;
- Comunicazioni del Presidente;

1. Deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 14.11.2011, concernente: "Disciplinare degli interventi a sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità – art. 4 – comma 2 – della legge regionale 10.2.2011, n. 1". (**Parere n. 22**)

Alle ore 15,10 il Presidente Gianfranco Chiacchieroni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti i Consiglieri: Maria Rosi, Raffaele Nevi, Massimo Mantovani, Lamberto Bottini, Luca Barberini, Alfredo De Sio e Paolo Brutti.

Sono assenti i Consiglieri Roberto Carpinelli e Orfeo Goracci.

E' presente per la Giunta il funzionario Francesco Nesta.

Il Presidente Gianfranco Chiacchieroni constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta e sottopone all'esame della Commissione gli argomenti iscritti all'ordine del giorno:

– **approvazione processo verbale -**

Il Presidente Gianfranco Chiacchieroni sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta del 2 dicembre u.s.. La Commissione approva all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti.

Oggetto n. 1)

Il Presidente Gianfranco Chiacchieroni introduce brevemente il parere, corredato da istruttoria tecnico normativa, ed apre la discussione generale.

Illustra l'atto il funzionario Francesco Nesta delegato dall'Assessore Gianluca Rossi.

Intervengono alla discussione: Massimo Mantovani, Luca Barberini, Paolo Brutti, Francesco Nesta, Luca Barberini, Paolo Brutti, Francesco Nesta, Luca Barberini, Paolo Brutti per **dichiarare** che condivide tutte le osservazioni dell'ufficio legislativo del Consiglio, Massimo Mantovani, Paolo Brutti, Luca Barberini, Massimo Mantovani, Paolo Brutti, Massimo Mantovani, Luca Barberini, Gianfranco Chiacchieroni, Paolo Brutti, Francesco Nesta, Gianfranco Chiacchieroni, Paolo Brutti, Gianfranco Chiacchieroni, Massimo Mantovani, Francesco Nesta.

Il Presidente Gianfranco Chiacchieroni pone in votazione le osservazioni fatte dall'ufficio legislativo del Consiglio.

La Commissione con 4 voti favorevoli: Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini, Lamberto Bottini (Partito Democratico), Paolo Brutti (Italia dei Valori- Lista Di Pietro) e con 4 voti contrari: Alfredo De Sio, Maria Rosi, Raffaele Nevi, Massimo Mantovani (Popolo della Libertà) ai sensi dell'art. 23 comma 3 del R.I. decide di fare proprie le osservazioni presentate dall'ufficio legislativo.

Il Presidente Gianfranco Chiacchieroni pone in votazione il parere.

La Commissione con 4 voti favorevoli: Gianfranco Chiacchieroni, Luca Barberini, Lamberto Bottini (Partito Democratico), Paolo Brutti (Italia dei Valori- Lista Di Pietro) e con 4 voti contrari: Alfredo De Sio, Maria Rosi, Raffaele Nevi, Massimo Mantovani (Popolo della Libertà) formulati nei modi di legge dagli 8 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 23 comma 3 del Regolamento Interno, esprime parere favorevole

ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale, sulla Deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 14.11.2011, concernente: “Disciplinare degli interventi a sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità – art. 4 – comma 2 – della legge regionale 10.2.2011, n. 1”. (**Parere n. 22)** con le seguenti osservazioni riportate nella tabella allegata e riguardanti:

- l'articolo 1, comma 1, lett. c), d), e) ed f);
- l'articolo 2, comma 1, sotto elenco 2, 3, 4, 6, comma 3, lettera g);
- l'articolo 5, comma 1 e 2;
- l'articolo 6, comma 1, lettera a); comma 2; comma 3; comma 4;
- l'articolo 8, comma 2;

TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE	OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE CONSILIARE
Art. 1. Finalità	
1. La Giunta regionale adotta il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della L.r. n.1/2011, al fine di:	
a) valorizzare le produzioni agricole locali, di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi;	
b) incentivare e sostenere l'attività dei gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) attraverso la concessione di contributi per le spese di funzionamento, promozione ed organizzazione di ciascun gruppo di acquisto;	
c) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;	Si fa presente che, quanto a queste lettere c), d), e) ed f), le stesse sembrano porsi al di fuori di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, L.r. 1/2011, il quale stabilisce che la Giunta regionale definisce con apposito atto solamente <u>le modalità relative alla domanda di contributo avanzata dai GASP</u> per ottenere risorse al fine di: 1) incentivazione e sostegno all'attività dei GASP; 2) spese di funzionamento, promozione e organizzazione dei GASP.
d) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta;	
e) sostenere l'adozione di procedure di affidamento dei servizi di ristorazione collettiva pubblica incentivando l'utilizzo di prodotti	

locali, a filiera corta e di qualità;	
f) sostenere azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti locali, a filiera corta e di qualità.	
2. Ai fini del presente atto si intendono per:	
a) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;	
b) mercato auto-organizzato: mercato organizzato da parte di un GASP, anche in associazione con altri GASP, su suolo privato, o su suolo pubblico a seguito di apposita concessione da parte del Comune, cui possono partecipare soltanto i soci regolarmente iscritti allo stesso gruppo di acquisto organizzatore.	
Art. 2. Beneficiari - Requisiti	
1. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 3 del presente atto i gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) che:	
1. sono costituiti da almeno sei mesi prima della data di presentazione della domanda di contributo;	
2. sono costituiti e riconosciuti quali associazione senza fine di lucro ONLUS ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266;	Con l'individuazione della indispensabile qualità di ONLUS dettata da questo comma 2, potrebbe porsi un travalicamento dei limiti dettati dalla L.r. 1/2011 laddove questa legge, quale condizione per accedere ai contributi previsti, richiede solo la forma giuridica di <u>associazione senza fine di lucro</u> , per la quale sono imposti adempimenti minimi di costituzione. Invero il riconoscimento della qualità di ONLUS impone, invece, il rispetto di un rilevante numero di obblighi e requisiti, dettati dal D.lvo 460/1997 e dal D.M. di attuazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze

	<p>18.07.2003, n. 266, che potrebbe porsi in contrasto con la <i>ratio</i> che aveva dato origine all'intervento normativo di cui alla L.r. 1/2011, cioè quella per cui si voleva garantire ai costituendi GASP un livello minimo di adempimenti burocratici e formali.</p> <p>In pratica sono Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) tutti quei soggetti i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente lo svolgimento di determinate attività tassativamente indicate dall'articolo 1, del D.lvo 460/97, ed altri requisiti, tra cui quello dell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, e quello dell'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal citato D.Lvo, di natura essenzialmente fiscale, occorre effettuare inoltre una comunicazione all'anagrafe delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, e a detta comunicazione occorre allegare una dichiarazione sostitutiva nella quale viene attestato il possesso dei requisiti richiesti dal suindicato articolo 1, del D.Lvo 460/97.</p> <p>Infine occorre rilevare che lo stesso articolo 1, del D.Lvo 460/97, elenca espressamente i settori di attività che devono essere esercitati dalle ONLUS al fine di ottenere il riconoscimento ai sensi dello stesso D.Lvo 460/97, e tra questi non sembra rientrare alcuna delle attività riconducibili ai GASP come disciplinati dalla L.r. 1/2011.</p>
<p>3. sono costituiti da almeno quindici soci residenti nel territorio umbro, di cui almeno un terzo residenti nel comune dove ha sede legale il GASP;</p>	<p>Con l'individuazione dell'ulteriore requisito della residenza nel comune ove ha sede legale il GASP, potrebbe porsi un travalicamento dei limiti posti dalla L.r. 1/2011, laddove la stessa legge, all'articolo 4, comma 3, lettera d), richiede solamente il requisito dei quindici partecipanti residenti nel territorio umbro.</p>

	Detto requisito può invece essere individuato come criterio preferenziale per l'accesso ai contributi, come correttamente stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera d), del presente Disciplinare.
4. hanno per scopo esclusivo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di promuovere:	
a. il consumo e la diffusione di prodotti biologici, naturali, eco-compatibili;	
b. il sostegno dei piccoli produttori biologici stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscono un'equa remunerazione ;	Non appare sufficientemente chiaro se detta "equa remunerazione", visto che i GASP devono agire senza fine di lucro, riguardi solamente i piccoli produttori biologici. Si suggerisce pertanto di riformulare la disposizione aggiungendo la parola "loro" tra le parole "garantiscono" e "un'equa remunerazione".
c. la solidarietà tra i soci;	
5. acquistano prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura complessivamente superiore al 50% (cinquanta per cento) sul totale degli acquisti, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua;	
6. adottano modelli di rendicontazione etico-sociali che garantiscono:	
a. la prova dell'approvvigionamento dei prodotti agricoli locali, a filiera corta, di qualità e biologici, documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 della l.r. n. 1/2011 ;	Il riferimento normativo all'articolo 5, comma 8, della L.r. 1/2011, non appare corretto. In realtà si tratta dell'articolo 4, comma 8, della L.r. 1/2011. Inoltre dal contenuto della legge si evince che la documentazione tramite fatture di acquisto relativa all'approvvigionamento dei prodotti, si riferisce unicamente all'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 6, l.r. 1/2011, e cioè a quella dell'approvvigionamento da parte delle imprese esercenti <u>attività di ristorazione al fine di beneficiare della riduzione dell'aliquota</u>

	<u>IRAP.</u>
b. la rendicontazione della coerenza fra risultati effettivamente conseguiti e obiettivi e politiche fissate;	Il requisito della “coerenza tra i risultati e le politiche fissate” pare discostarsi dalla natura giuridica dei GASP e dall'attività dagli stessi espletata.
c. chiarezza, significatività, verificabilità e comparabilità delle informazioni.	
2. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 4 del presente atto i Comuni che:	
a. provvedono all'ampliamento dei mercati esistenti con nuovi posti riservati ai produttori agricoli di cui almeno il 50% (cinquanta per cento) destinato a prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica;	
b. promuovono la costituzione da parte dei GASP di mercati auto-organizzati su suolo privato, o suolo pubblico a seguito di apposita concessione da parte del Comune, in cui almeno il 75% (cinquanta per cento) dei posti sia destinato a prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica;	
c. pubblicizzano i punti di vendita diretta dei produttori agricoli locali;	
d. procedono all'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva garantendo priorità ai soggetti-gestori che prevedono l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.	
3. Possono accedere ai contributi di cui all'art. 5 del presente atto i gruppi di acquisto solidale e popolare esistenti (GASP) e le associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative che, singolarmente o anche in associazione tra loro, organizzano:	La previsione delle <u>associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative</u> quali soggetti che, alla stessa stregua dei GASP, possono accedere ai contributi previsti dall'articolo 5 del disciplinare in esame, pare travalicare i limiti posti dalla L.r. 1/2011. Ed invero detta legge regionale

	<p>prevede che possano beneficiare dei relativi contributi solamente i <u>GASP (art. 2, L.r. 1/2011) ovvero i Comuni, nei casi previsti dall'articolo 4, commi 5, 6 e 7, stessa legge.</u></p> <p>Non vi è alcun riferimento legislativo alle associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative che, in ogni caso, si porrebbero in contrasto con la <i>ratio</i> della l.r. 1/2011, cioè quella di prevedere una forma di sostegno nei confronti di soggetti associativi che operano senza scopo di lucro e unicamente per finalità solidali.</p>
a. campagne di informazione e comunicazione relative alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti a chilometri zero, da filiera corta e di qualità;	
b. incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;	
c. programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti agricoli locali, a chilometri zero, di qualità e a filiera corta;	
d. conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare;	
e. azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GASP;	
f. azioni di informazione e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico;	
g. percorsi sperimentali di	Quanto all'individuazione dei "percorsi

certificazione "bio".

sperimentali di certificazione "bio", in realtà l'articolo 5, comma 4, L.r. 1/2011, stabilisce che sia la Regione ad adottare detti percorsi, e stabilisce altresì che gli stessi debbano essere "meno onerosi" per i piccoli produttori convenzionali. Inoltre il dettato legislativo non dispone alcun collegamento tra detti percorsi sperimentali e la concessione dei contributi previsti dalla stessa legge.

La disposizione di cui a questo *comma 3, lettera g)*, prevede che, invece, ad adottare (*organizzare*) i suindicati percorsi siano i GASP e le associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative, e prevede altresì che detto requisito costituisca condizione per accedere al contributo "*azioni di informazione*" di cui all'articolo 5 del disciplinare in esame.

Ad ogni buon conto si rileva che, nel caso in cui si volesse conferire tale funzione ai GASP, occorrerebbe eventualmente procedere ad una modifica della stessa l.r. 1/2011.

Si fa presente che, in ogni caso, la disciplina relativa alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici è disciplinata dal Reg. (CE) 2092/91, poi abrogato e sostituito dal Reg. (CE) 28.06.2007 n. 834/2007, il quale indica dettagliatamente quali sono le caratteristiche del prodotto che può definirsi biologico, quali sono le caratteristiche del metodo di produzione biologica ed infine quali sono le indicazioni obbligatorie che devono essere riportate nella etichettatura.

A sua volta il D.Lvo 17.03.1995, n. 220, in attuazione del suindicato regolamento, detta norme in materia di produzione agricola e agro-alimentare con metodo biologico, riservando alle Regioni solamente l'obbligo della tenuta degli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica.

In sostanza, alla luce della normativa comunitaria e nazionale in materia,

	<p>sembrerebbe inibito alle Regioni “adottare percorsi di certificazione bio meno onerosi per i piccoli produttori convenzionali”, percorsi che di fatto si discosterebbero da quelli previsti in modo unitario dalla normativa comunitaria, e, in connessione a questa, da quella nazionale.</p>
Art. 3. Contributo alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione dei GASP	
<p>1. La Regione contribuisce alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione sostenute da ciascun GASP di cui all'art. 2, comma 1 del presente atto, attraverso la corresponsione di un contributo non superiore al 50% (cinquanta per cento) delle spese sostenute e documentate, e comunque per un importo non inferiore a 2.000,00 euro (duemila/00 euro) per ciascuna domanda e non superiore a complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).</p>	
<p>2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a ciascun GASP quale aiuto in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.</p>	
Art. 4. Contributo ai Comuni	
<p>1. La Regione prevede l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c) del presente atto per un importo non superiore a 1.000,00 euro per ciascun nuovo posto e/o nuovo punto vendita riservato ai produttori agricoli e comunque non superiore a complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro) annui.</p>	
<p>2. La Regione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 5 della L.r. n. 1/2011, prevede l'erogazione di un contributo a favore dei Comuni nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d) del presente atto nel caso in cui il Comune, entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo, provvederà a redigere un</p>	

<p>bando prevedendo l'aggiudicazione dei servizi di ristorazione collettiva a soggetto-gestore che prevede l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua, come risulta dal bilancio annuale relativo all'anno precedente a quello di aggiudicazione dei servizi di ristorazione. Detto contributo è pari a euro 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascun anno della durata dell'affidamento e non può superare complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).</p>	
<p>Art. 5. Contributo azioni di informazione</p>	
<p>1. La Regione contribuisce alle spese di promozione e comunicazione sostenute da ciascun GASP o da ciascuna associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3 del presente atto attraverso la corresponsione di un contributo non superiore al 50% delle spese sostenute e documentate per ciascun intervento, e comunque per un importo non inferiore a 2.500,00 euro (duemilacinquecento/00 euro) per ciascuna domanda e non superiore a complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00 euro).</p>	<p>V. sopra in nota all'articolo 2, comma 3, del disciplinare in esame.</p>
<p>2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a ciascun GASP o a ciascuna associazione degli agricoltori maggiormente rappresentativa quale aiuto in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per un periodo non superiore a tre anni.</p>	<p>V. sopra in nota all'articolo 2, comma 3, del disciplinare in esame.</p>
<p>Art. 6. Priorità</p>	
<p>1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 3 del presente atto sono assegnati a ciascun GASP utilmente collocato in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente:</p>	<p>Questo riferimento normativo all'articolo 3, comma 1, lettera e), non sembra corretto. In realtà si parla di criteri riguardanti l'assegnazione dei contributi, all'articolo 4, comma 3, lettere a) – f), l.r. 1/2011.</p>
<p>a. della datazione più recente circa la data di costituzione e di</p>	<p>Si suggerisce di chiarire che, in ogni caso, rimane fermo il requisito minimo</p>

<p>riconoscimento quale associazione senza fine di lucro ONLUS ai sensi di quanto previsto dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266;</p>	<p>della costituzione almeno sei mesi prima rispetto alla domanda di contributo, come prevede l'articolo 4, comma 3, lettera c), della l.r. 1/2011.</p>
<p>b. della accertata adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali;</p>	
<p>c. della percentuale del numero dei soci residenti nel territorio umbro;</p>	
<p>d. della percentuale dei soci residenti nel comune dove ha sede legale il GASP;</p>	
<p>e. della percentuale degli acquisti di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in riferimento al totale degli acquisti, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua;</p>	
<p>f. della incidenza della percentuale delle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione oggetto di contributo sul totale delle spese sostenute.</p>	
<p>2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 4, comma 1 del presente atto sono assegnati a ciascun Comune utilmente collocato in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente:</p>	<p>Anche in questo caso il riferimento normativo all'articolo 3, comma 1, lettera e), non appare corretto. Le disposizioni legislative che riguardano i Comuni sono contenute nell'articolo 4, commi 6 e 7, L.r. 1/2011.</p>
<p>a. della percentuale del numero di nuovi posti da realizzare entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo e riservati ai produttori agricoli, di cui almeno il 50% (cinquanta per cento destinato a prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica, previsti anche in ampliamento dei mercati esistenti con nuovi posti;</p>	
<p>b. del numero di nuovi posti in mercati auto-organizzati costituiti da parte dei GASP entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo su suolo privato o suolo pubblico in concessione, in cui</p>	

<p>almeno il 50% (cinquanta per cento) dei posti sia destinato a prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica;</p>	
<p>c. della realizzazione entro 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo di punti di vendita diretta dei produttori agricoli locali.</p>	
<p>3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto sono assegnati a ciascun Comune utilmente collocato in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente della percentuale del valore dei prodotti locali, a filiera corta e di qualità calcolata rispetto al valore dei prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua, come risulta dal bilancio annuale relativo all'anno precedente a quello di aggiudicazione dei servizi di ristorazione.</p>	<p>Anche in questo caso il riferimento normativo all'articolo 3, comma 1, lettera e), non appare corretto. Le disposizioni legislative che riguardano i Comuni si individuano nell'articolo 4, commi 6 e 7, L.r. 1/2011.</p>
<p>4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lettera e) della L.r. n. 1/2011, i contributi di cui all'art. 5 del presente atto sono assegnati a ciascun GASP o a ciascuna associazione maggiormente rappresentativa degli agricoltori che hanno presentato uno o più progetti utilmente collocati in apposita graduatoria stilata tenuto conto prioritariamente:</p>	<p>Il riferimento normativo all'articolo 3, comma 1, lettera e), non appare corretto. Invero le disposizioni legislative che riguardano le azioni di informazione richiamate dall'articolo 5 del presente disciplinare, sono contenute nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 5, comma 1, lettere a) – e), della L.r. 1/2011. Quanto invece alle associazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori, vedi sopra in nota all'articolo 2, comma 3, del disciplinare in esame.</p>
<p>a. della coerenza del progetto con i principi dettati dalla L.r. n. 1/2011, con assegnazione fino a 20 punti;</p>	
<p>b. del livello di azione del progetto (comunale, provinciale, regionale, nazionale o internazionale), con assegnazione fino a 20 punti;</p>	
<p>c. del livello di innovazione del progetto in termini di nuove prassi, strumenti e/o di nuovi target, con</p>	

assegnazione fino a 20 punti;	
d. della interconnessione e della complementarietà del progetto con altri progetti presentati dal medesimo soggetto, anche in anni precedenti a quello di presentazione della domanda, con assegnazione fino a 20 punti;	
e. della incidenza della percentuale delle spese di promozione e comunicazione oggetto di contributo sul totale delle spese sostenute, con assegnazione fino a 20 punti.	
Art. 7. Presentazione della domanda	
1. Le domande di accesso ai contributi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente atto devono essere presentate dai soggetti di cui all'art. 2 entro il 30 settembre di ciascun anno secondo la modulistica di cui agli Allegati A1, A2 e A3 del presente atto.	
2. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Dirigente del Servizio Commercio e tutela dei Consumatori, all'esito della procedura istruttoria svolta dal gruppo di valutazione presieduto dal medesimo Dirigente e costituito dal Dirigente del Servizio Promozione dei Prodotti agroalimentari e politiche di sviluppo locale e da altro funzionario regionale con funzioni di segretario, dispone con proprio atto l'approvazione e la pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari dei contributi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente atto.	
3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente atto, ai fini della relativa liquidazione da parte del Dirigente del Servizio Commercio e tutela dei Consumatori, presentano entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria la documentazione concernente l'avvenuta realizzazione e le spese sostenute allegando le relative fatture e/o ricevute contabili equivalenti.	
4. Il Dirigente del Servizio Commercio e tutela dei Consumatori dispone la revoca dei contributi di cui agli artt. 3, 4 e 5 del presente atto nei casi di mancato rispetto delle previsioni e dei termini di cui al	

<p>precedente comma 3 ovvero della accertata perdita dei requisiti di cui all'art. 2 del presente atto.</p>	
<p>Art. 8. Disposizioni transitorie e finali</p>	
<p>1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2011, i soggetti beneficiari di cui all'art. 2 del presente atto potranno presentare apposita domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente atto entro il 10 dicembre 2011, per interventi realizzati a partire dal 1 aprile 2011 o da realizzare entro il prossimo 1 aprile 2012, e tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 7 della L.r. n. 1/2011 come di seguito ripartite:</p>	
<p>a. euro 70.000,00 per le misure previste dall'art. 4 della L.r. n. 1/2011 così suddivisi:</p>	
<p>1. euro 20.000,00 (ventimila/00 euro) per i contributi di cui all'art. 3 del presente atto;</p>	
<p>2. euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per i contributi di cui all'art. 4 del presente atto;</p>	
<p>b. euro 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) per le misure previste dall'art. 1, comma 3 e all'art. 5 della L.r. n. 1/2011 ovvero per i contributi di cui all'art. 5 del presente atto.</p>	
<p>2. Per l'anno 2011, la liquidazione dei contributi di cui agli artt. 3 e 5 del presente atto è subordinata alla presentazione da parte di ciascun GASP, o di ciascuna associazione maggiormente rappresentativa degli agricoltori, della documentazione comprovante il riconoscimento di associazione senza fine di lucro ONLUS, ovvero della avvenuta trasmissione, alla data di presentazione della domanda, della relativa comunicazione alla competente direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 18 luglio 2003, n. 266 (Regolamento concernente le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei</p>	<p>Quanto alle associazioni maggiormente rappresentative degli agricoltori, vedi sopra in nota all'articolo 2, comma 3, del disciplinare in esame.</p> <p>Quanto alle ONLUS, ci si riporta a quanto già indicato in commento all'articolo 2, comma 1, n. 2), del disciplinare in esame.</p>

requisiti formali per l'uso della denominazione di ONLUS, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). L'avvenuto riconoscimento e la conseguente iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS devono essere comunicati da ciascun GASP entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi di cui agli artt. 3 e 5 del presente atto, pena la revoca del beneficio medesimo.	
3. Le spese rendicontate da ciascun GASP non potranno essere contemporaneamente oggetto di medesima richiesta di contributo ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 del presente atto.	

La Commissione termina i lavori alle ore 16,45.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ESTENSORE
Posizione Organizzativa
Individuale
Silvana Malincarne

IL VERBALIZZANTE
Responsabile della Sezione
Assistenza alle CCP ed ai Comitati
Rosanna Montanucci

IL PRESIDENTE
Gianfranco Chiacchieroni